

ACCORDO QUADRO PER FORNITURA DELLA SOLUZIONE CLOUD

DATAGRAPH SAAS - CIG A00A5DF266

affidente all'Investimento

1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI

Lepida S.c.p.A., con sede legale in Bologna (BO), Via Della Liberazione n. 15, C.F. e P.IVA 02770891204, in persona del Direttore Generale Prof. Ing. Gianluca Mazzini, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società, che sottoscrive il presente atto in forza di delibera del CDA D0822_46 del 22/08/2022 (di seguito "Lepida" e/o "Stazione Appaltante"),

e

DATAGRAPH S.R.L. con sede legale con sede Legale in Modena (MO), Strada Collegarola 160, C.F./P.IVA 00695690362 in persona del Legale Rappresentante Paolo Vaccari, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società (di seguito "Fornitore");

Premesso che:

- Lepida è la società in-house ICT degli Enti Pubblici che gestisce la parte IAAS, nativamente connessa agli Enti mediante la rete Lepida, in grado di ospitare soluzioni SAAS in ottica di erogazione multiente;
- Nell'ambito della misura 1.2 del PNRR relativa al Cloud, viste le tempistiche contrattuali e di migrazione previste, visto che i Soci di Lepida hanno già soluzioni in essere funzionanti fortemente popolate, visto che le analisi tecniche effettuate portano alla impossibilità di effettuare una migrazione tra soluzioni differenti nei tempi prescritti dal PNRR mentre rende praticabile il passaggio tra soluzioni on premise verso soluzioni cloud dello stesso brand, si è resa necessaria una ricognizione tramite manifestazione di interesse, per verificare la possibilità

che vi siano ulteriori canali di vendita della soluzione Cloud Datagraph, oltre alla Ditta Datagraph srl stessa;

- In data 07/06/2023 Lepida ha pertanto provveduto a pubblicare sul proprio sito istituzionale un avviso pubblico di manifestazione d'interesse con scadenza in data 15/06/2023 relativo alla soluzione Cloud Datagraph in formato SAAS;
- la manifestazione di interesse prevedeva espressamente in caso di assenza di riscontri di procedere in assegnazione diretta con Datagraph srl;
- alla scadenza del termine previsto nell'avviso sopra citato non sono state presentate manifestazioni di interesse, come attestato nel verbale di esito manifestazione di interesse, Prot. 235291/out/GEN;
- trova applicazione l'art. 226 co.2) del Dlgs 36/2023 "Codice dei contratti pubblici" che stabilisce - tra l'altro - che «A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia;

Considerato che:

- Datagraph è un fornitore di mercato che ha sviluppato la soluzione SAAS idonea alla Misura 1.2;
- ogni soluzione SAAS deve indicare il CSP su cui è ospitata; Datagraph effettua la qualificazione della soluzione Datagraph-Lepida per la Misura 1.2 sul marketplace di Agid con l'ausilio di Lepida;
- Lepida ha verificato che Datagraph è l'unico soggetto presente sul mercato in grado di offrire le soluzioni Datagraph in formato SAAS;

Visti:

- le Norme di Trasparenza di Gestione di Lepida ScpA pubblicate alla pagina <https://www.lepida.net/bandi-gara-contratti>;
- la decisione di affidamento della fornitura della soluzione Cloud Datagraph SAAS, mediante sottoscrizione di un Accordo Quadro con l'operatore economico DATAGRAPH srl, ns. Prot. 238104/in/Rdo;
- la nostra richiesta di documentazione amministrativa ai fini del perfezionamento dell'Accordo Quadro Prot. 238146/out/RDO;
- l'esito positivo delle verifiche in merito all'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti;
- l'esito positivo della consultazione della BDNA ai fini della Informazione Antimafia, di cui al D.Lgs. 159/2011 (Codice Antimafia), riscontrata dalla Prefettura di Modena in data 13/09/2023 - Prot. PR_MOUTG_Ingresso_0076794_20230913;
- che il Fornitore ha presentato tutta l'ulteriore documentazione propedeutica alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro, Prot. 238353/out/rdo, Prot. 238652/out/rdo e Prot. 239519/out/rdo tra

cui l'assolvimento dell'imposta di bollo mediante Modello F24
Prot. B0538712904121023 - 002229 del 12/10/2023.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliare, si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Accordo Quadro, nonché gli Allegati sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente Accordo Quadro.

ARTICOLO 2 - NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

L'erogazione dei servizi oggetto del presente Accordo Quadro è regolata in via gradata:

- a. dalle clausole del presente Accordo e dagli Allegati ivi richiamati, in particolare le Condizioni Generali di Contratto di Lepida ScpA (Allegato 1);
- b. dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ove applicabili e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
- c. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

ARTICOLO 3 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

L'Accordo Quadro è relativo solo ed esclusivamente alle azioni relative al PNRR e per il tempo di durata e vincoli legati al PNRR.

L'Accordo Quadro ha ad oggetto la fornitura della soluzione Cloud Datagraph SAAS come di seguito specificato:

1. Lepida offre ai propri Soci, in forma non esclusiva, le soluzioni Datagraph-Lepida; la scelta di acquisto da parte del Socio è assolutamente libera e non promossa direttamente da Lepida;

2. Datagraph è libera di effettuare qualsiasi azione di marketing della soluzione Datagraph-Lepida che ritenga opportuna;
3. Lepida acquisisce la soluzione SAAS da Datagraph per ogni proprio Socio contrattualizzato;
4. Lepida fornisce la soluzione Datagraph-Lepida al valore richiesto da Datagraph senza alcun onere aggiuntivo da parte di Lepida se non quello relativo alla frazione di componente IAAS utilizzata;
5. Il costo della frazione della componente IAAS utilizzata inserito da Lepida è direttamente derivato dal listino pubblico di Lepida presente al link <https://www.lepida.net/contratti-listini/listini-scontistiche> e approvato dal CPI sulla base della frazione di elementi utilizzati;
6. L'offerta di Lepida ad un proprio Socio viene sempre validata da Datagraph per verifica delle componenti tecniche e economiche;
7. L'offerta di Lepida riporta sempre in esplicito l'indicazione di Datagraph per mantenere chiarezza sul brand del produttore;
8. L'offerta di Lepida riporta un punto unico di contatto per la soluzione SAAS, indicando personale di Datagraph;
9. Il personale di Datagraph ha un canale diretto con il personale di Lepida, per la risoluzione congiunta di qualsiasi problematica;
10. Ogni nuovo rilascio di Datagraph viene sempre testato su un ambiente di test che viene messo a disposizione, per il tempo necessario, senza oneri, da Lepida ed eventualmente comunicato ad una utenza amica;
11. Lepida procederà all'emissione di ordinativi di fornitura a Datagraph indicando CIG derivato e codice CUP. Ciascun ordinativo conterrà indicazione dei tempi di consegna.

ARTICOLO 4 - DURATA CONTRATTUALE

Il presente Accordo Quadro ha durata fino al 31/12/2026, con efficacia a decorrere dalla sottoscrizione di Lepida.

ARTICOLO 5 - IMPORTI ECONOMICI

Lepida corrisponderà al Fornitore, per l'adempimento delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro un importo massimo e non vincolante a consumo pari ad Euro 1.200.000,00 (unmilione duecentomila/00), oltre IVA al 22%.

L'importo è comprensivo di ogni altro o ulteriore altro onere. Non è riconosciuto all'Aggiudicatario nessun tipo di rimborso aggiuntivo, quali - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - quelli per spese di trasferta e relativi alle casse professionali.

ARTICOLO 6 - FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il fornitore potrà fatturare previa autorizzazione da parte di Lepida, che avverrà entro quindici giorni dall'asseverazione da parte del gestore della Misura PNRR della conformità tecnica e del conseguimento degli obiettivi prefissati in capo all'ente beneficiario della misura.

Le fatture verranno liquidate, previa validazione da parte di Lepida delle prestazioni fornite, a mezzo bonifico bancario a favore del conto corrente dedicato comunicato ai sensi della Legge. n. 136/2010 e s.m.i. e indicato in fattura. Il pagamento delle fatture avverrà nel termine di sessanta giorni data fattura fine mese.

La fattura elettronica dovrà essere inviata in formato PA - Codice univoco ufficio UFP7Q7. Sulla fattura elettronica devono essere obbligatoriamente riportati in almeno uno dei blocchi informativi previsti (v. [Circolare Agenzia delle Entrate, n. 8 del 30/04/18](#)) i codici CUP e CIG che verranno comunicati in sede di emissione

dell'ordinativo.

La fattura dovrà essere emessa in applicazione del regime dello Split Payment.

Resta fermo quanto previsto all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

Si precisa che Lepida emette fattura nei confronti dei propri soci solo dopo l'esito positivo del certificato di regolare esecuzione e a seguito dell'asseverazione della conformità tecnica e del conseguimento degli obiettivi prefissati da parte del soggetto terzo incaricato dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale.

Se l'asseverazione non è ottenuta per cause non imputabili alla Soluzione SaaS oggetto del presente Accordo, Lepida provvederà comunque a fatturare ai suoi Soci e Datagraph sarà autorizzata a sua volta a fatturare a Lepida.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL PNRR

1. Il Fornitore è tenuto al rispetto delle norme e degli obblighi previsti dal Piano Nazionale per la Resistenza e Resilienza e pertanto dovrà:

- a. osservare le indicazioni di cui all'Art. 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il rispetto del principio di "*Non arrecare un danno significativo – Do No Significant Harm*" (di seguito, "DNSH") a norma del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021;
- b. rispettare tutte le specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR, al fine di contribuire alla parità di genere e alle pari opportunità;

c. rispettare i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*);

d. garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento della prestazione, la condivisione di tutte le informazioni ed i documenti necessari, anche al fine di consentire a Lepida di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati al progetto e di garantire un'informazione tempestiva degli eventuali ritardi nell'attuazione delle attività oggetto dell'Accordo Quadro.

2. Il Fornitore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile applicabili, conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, nel rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

3. Il Fornitore è tenuto a rispettare l'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati all'intervento con la produzione di tutta la documentazione probatoria pertinente.

4. Il Fornitore si obbliga a manlevare Lepida da tutti i danni diretti e indiretti che possano derivare a Lepida dall'inadempimento o ritardato adempimento delle attività da parte del Fornitore, quali la perdita del finanziamento da parte dell'Ente socio assegnato dall'Unione europea per mancato rispetto dei vincoli temporali assunti dallo Stato italiano.

5. Il Fornitore non dovrà altresì concorrere ad attività che comportino irregolarità essenziali non sanabili oppure violare leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti.

ARTICOLO 8 - RISPETTO DEL PRINCIPIO DI NON ARRECARRE DANNO

SIGNIFICATIVO (DNSH)

1. Con riferimento alla misura 1.2, in virtù del documento recante: *"Allegato 4 Versione n. 2 - Aggiornamento dicembre 2022 a seguito della Circolare MEF-RGS del 13 ottobre 2022, n. 33"* le parti danno atto della necessità di valutare la compilazione delle schede 3, 6 e 8 della *"Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)"*.

ARTICOLO 9 - PARITÀ DI GENERE E GENERAZIONALE

1. Nel caso in cui il Fornitore occupi, all'atto della stipula del presente Accordo Quadro, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), il Fornitore stesso è obbligato a consegnare alla Stazione appaltante, entro sei mesi dalla stipulazione dell'Accordo Quadro la relazione di cui all'articolo 47, co. 3, del D.L. n. 77/2021, (i.e. la "relazione di genere" sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione

professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.

2. La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per il Fornitore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC).

3. Nel caso in cui il Fornitore occupi, all'atto della stipula del presente Accordo Quadro, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), il Fornitore stesso è obbligato a consegnare alla Stazione appaltante, entro sei mesi dalla stipulazione dell'Accordo Quadro, la documentazione di cui all'articolo 47, co. 3 bis, del D.L. n. 77/2021 (i.e., (i) certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.

4. Il Fornitore, nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto dell'Accordo Quadro, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, il Fornitore nel caso in cui per lo svolgimento dell'Accordo Quadro, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 30%. (30 per cento) delle nuove assunzioni sia destinata sia all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione), che all'occupazione femminile.

ARTICOLO 10 - PENALI

Relativamente ad eventuali malfunzionamenti segnalati da Soci, una volta risolta la problematica, eventuali penali potranno essere applicate solo se relative a malfunzionamenti delle componenti Software di Datagraph, mentre non saranno applicabili dai Soci se relative a componenti IAAS di Lepida, in virtù del rapporto in house tra Lepida e Socio; Lepida previo accordo con Datagraph certificherà al Socio la natura del malfunzionamento da cui il Socio dedurrà la eventuale possibilità di applicare penali.

Per quanto riguarda le penali, fermo restando quanto indicato nelle "Condizioni generali di contratto" di Lepida è stabilito quanto segue.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera il Fornitore dall'adempimento delle obbligazioni per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

L'importo relativo alla penale sarà trattenuto, ove possibile, dal pagamento delle fatture emesse successivamente alla contestazione dell'inadempimento; in alternativa alla trattenuta sulla fattura, Lepida avrà il diritto di rivalersi sulla garanzia definitiva prestata, la cui validità opera per tutta la durata dell'Accordo Quadro, fino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall'Accordo medesimo.

Qualora l'ammontare della garanzia definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta, effettuata da parte di Lepida.

Qualora il Fornitore non rispetti le tempistiche di consegna di ciascun ordinativo emesso, che verrà formalizzato come indicato all'art. 3, Lepida procederà alla contestazione di una penale pari a 10 euro per giorno solare di ritardo rispetto a quanto preventivato nell'ordine.

La penale sarà applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni del fornitore, le quali dovranno pervenire entro 5 (cinque) giorni dalla contestazione; l'importo delle penali sarà successivamente quantificato, in applicazione dell'importo sopra indicato, sulla base del valore a consuntivo degli ordini emessi nei confronti del fornitore.

Qualunque violazione, anche di lieve entità, verrà, comunque, contestata e verrà valutata, se reiterata, ai fini della rilevanza dell'inadempimento agli obblighi contrattualmente assunti.

L'applicazione delle penali non preclude il risarcimento dell'eventuale maggiore danno derivante dagli inadempimenti del Fornitore.

ARTICOLO 11 - GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte con la stipula dell'Accordo, il Fornitore ha prestato garanzia definitiva, rilasciata in data 13/09/2023 da BPER Banca S.p.A. avente N. 18239851 per un importo di € 60.000,00 (sessantamila/00);

La garanzia rilasciata, garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Lepida ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia, per l'applicazione delle penali medesime.

La garanzia opera nei confronti di Lepida a far data dalla sottoscrizione dell'Accordo Quadro e per tutta la durata dello stesso e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall'Accordo ed è disciplinata dall'art. 103 del Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta, effettuata da Lepida.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, Lepida ha facoltà di dichiarare risolto di diritto l'Accordo nei confronti dell'inadempiente, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, fermo restando il risarcimento del danno.

ARTICOLO 12 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI

DATI PERSONALI E SICUREZZA

Per tutto quanto riguarda la privacy, le parti firmeranno gli opportuni documenti sulla titolarità o responsabilità di trattamento, a seconda della filiera del servizio, prima di effettuare una qualsiasi azione su macchine e dati.

ARTICOLO 13 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Lepida indica quale Direttore dell'esecuzione del presente Accordo Quadro l'Ing. Giorgia Landi, nominata con atto Prot. 238852/in/RDO.

ARTICOLO 14 – RISOLUZIONE DELL'ACCORDO E CAUSE DI RECESSO

Ferme restando le eventuali ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Accordo, la risoluzione del medesimo è disciplinata dall'art. 9 delle Condizioni generali di Contratto di Lepida.

In caso di risoluzione, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità delle prestazioni in favore di Lepida.

In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo, Lepida avrà diritto di escutere la cauzione prestata, per l'intero importo della stessa. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore a mezzo posta elettronica certificata (PEC). In ogni caso, resta fermo il diritto di Lepida al risarcimento dell'ulteriore danno.

Il recesso è disciplinato dall'art. 10 delle Condizioni generali di Contratto di Lepida.

In ogni caso di recesso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore di Lepida.

ARTICOLO 15 – ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Il presente Accordo Quadro viene stipulato nella forma della scrittura privata con firma digitale, ai sensi del comma 14, art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016.

Tale scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d'uso. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relativi al Contratto ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alla Stazione Appaltante per legge.

Per Lepida ScpA

Per Datagraph Srl

Il Direttore Generale di Lepida
S.c.p.A.

Il Legale Rappresentante

Prof. Ing. Gianluca Mazzini

Paolo Vaccari

(f.to digitalmente)

(f.to digitalmente)

Il sottoscritto, nella qualità di Legale Rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: articolo 1 "Valore delle premesse e degli Allegati", articolo 2 "Norme regolatrici e disciplina applicabile", articolo 3 "Oggetto dell'Accordo Quadro", articolo 4 "Durata Contrattuale", articolo 5 "Importi economici", articolo 6

“Fatturazione e modalità di pagamento”, articolo 7 “Obblighi derivanti dal PNRR”, articolo 8 “Rispetto del principio di non arrecare danno significativo (DNSH)”, articolo 9 “Parità di genere e generazionale”, articolo 10 “Penali”, articolo 11 “Garanzia definitiva”, articolo 12 “Adempimenti in materia di protezione dei dati personali e sicurezza”; articolo 14 “Risoluzione dell’Accordo e cause di recesso”, articolo 15 “Oneri fiscali e spese contrattuali”.

Per Datagraph Srl

Il Legale Rappresentante

Paolo Vaccari

(f.to digitalmente)

Il sottoscritto, nella qualità di Legale Rappresentante del Fornitore, dichiara di conoscere il Modello di Organizzazione e Gestione ex D.lgs. N. 231/01 come integrato dal Piano di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - Misure integrative al MOG e dal Codice Etico e di Comportamento di Lepida ScpA, i cui atti sono pubblicati sul sito istituzionale - sezione Società Trasparente <https://www.lepida.net/societa-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-corrruzione> e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento del proprio incarico, comportamenti conformi alle previsioni ivi contenute. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, Lepida risolverà il contratto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicare a mezzo pec, con conseguente addebito al Fornitore di tutti i danni subiti e subendi.

Per Datagraph Srl

Il Legale Rappresentante

Paolo Vaccari

ALLEGATO 1 - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI LEPIDAScpA Versione 11 del 11.05.2021

Sommario

Art. 1 - Definizioni	3
Art. 2 - Condizioni contrattuali e documenti	3
Art. 3 - Accesso agli atti e riservatezza	4
Art. 4 - Clausole sociali	4
Art. 5 - Fatturazione e Pagamento	5
Art. 6 - Garanzia definitiva	6
Art. 7 - Subappalto	7
Art. 8 - Penali	9
Art. 9 - Risoluzione del contratto	9
Art. 10 - Cause di recesso	10
Art. 11 - Cessione del contratto e dei crediti	11
Art. 12 - Riservatezza	12
Art. 14 - Trasparenza	13
Art. 15 - Obblighi di Legge	14
15.1 Trattamento dati personali	14
15.2 Osservanza normativa appalti in manodopera	14
15.3 Contratti Collettivi e contributi previdenziali e assicurativi	14
15.4 Tutela Ambientale	15
15.5 Norme sicurezza 81/2008 e s.m.i.	15
15.6 Documentazione Antimafia	15
15.7 Obblighi di pubblicazione a carico del Fornitore	16
Art. 16 - Danni e responsabilità civile	16

Art. 17 - Obblighi di LepidaScpA in materia di anticorruzione e trasparenza ai sensi della L.n. 190/2012 e D.lgs.n. 33/2013 e s.m.i.	16
Art. 18 - Designazione quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016	17
Art. 19 - D.lgs. 231/2001 e Codice etico	17
Art. 20 - Controversie	17
Art. 21 - Clausola Finale	17
Allegato A - INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016	18

Art. 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente documento si intende per:
 - a. **Amministrazione aggiudicatrice:** Lepida S.c.p.A. (d'ora in poi LepidaScpA), società in house providing della Regione Emilia-Romagna e dei suoi enti soci, organismo di diritto pubblico e tenuta, per l'espletamento delle procedure di scelta del contraente e successivo affidamento, al rispetto del d.lgs.n. 50/2016 e s.m.i.;
 - b. **Procedura di affidamento:** l'affidamento di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione secondo le modalità disciplinate nella sezione "Procedure Acquisti" delle Norme di trasparenza e gestione di LepidaScpA, pubblicate al link https://docs.google.com/document/d/13tRjaQ0uEAzHwOXd6x5TBVomZsUA0uQYgw1XlwHPX7w/edit?usp=s_haring ovvero mediante "Affidamento diretto", "Richiesta di preventivi", "Richiesta di offerta";
 - c. **Partecipante:** il soggetto che, a seguito della richiesta di LepidaScpA o della ricezione/pubblicazione della "Richiesta di preventivi"/"Richiesta di offerta", presenta la propria offerta tecnico e/o economica;
 - d. **Aggiudicatario:** il soggetto identificato da LepidaScpA, in un determinato momento, con riferimento ad una specifica procedura di affidamento;
 - e. **Contraente:** il soggetto che sottoscrive con LepidaScpA il contratto di appalto per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture.
 - f. **Appalto:** il Contratto a titolo oneroso con cui l'aggiudicatario, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, assume l'obbligazione di compiere a favore LepidaScpA l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi. Salvo diversa specificazione riportata nella singola procedura di affidamento, per contratto di appalto si intende il combinato disposto dei seguenti elementi contenenti complessivamente la manifestazione di volontà delle Parti e tutte le condizioni contrattuali ovvero: le presenti condizioni generali di contratto, la richiesta di LepidaScpA di partecipazione ad una procedura di affidamento così come denominata nella sezione "Procedure Acquisti" delle Norme di trasparenza e gestione di LepidaScpA, dagli eventuali documenti indicati nella suddetta procedura, dall'offerta tecnico e/o economica del Contraente, dalla lettera di accettazione trasmessa da LepidaScpA al Contraente.

Art. 2 - Condizioni contrattuali e documenti

1. Il presente documento disciplina le condizioni generali di contratto che regolano i rapporti contrattuali tra LepidaScpA e l'Aggiudicatario.

2. L'appalto è soggetto all'esatta osservanza delle condizioni stabilite nel contratto di appalto come definito all'art. 1 "Definizioni", lettera f).
3. Con la presentazione dell'offerta il Partecipante accetta incondizionatamente quanto disciplinato nel presente documento e quanto indicato nei documenti riferiti alla specifica procedura di acquisto.

Art. 3 - Accesso agli atti e riservatezza

1. Il Concorrente che partecipa alla procedura di affidamento avviata da LepidaScpA deve dichiarare quali tra le informazioni fornite, inerenti l'offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza (ex art. 53 D. Lgs n. 50/2016).
2. In base a quanto disposto dall'art. 53 (Accesso agli atti e riservatezza) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Fatta salva la disciplina prevista dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per gli appalti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, il diritto di accesso è differito nei casi indicati all'art. 53, c.2.
4. Sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali.
5. Al proposito si chiarisce che i segreti tecnici e commerciali non devono essere semplicemente asseriti ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte del soggetto Concorrente.
6. La dichiarazione sulle parti dell'offerta coperte da riservatezza deve pertanto essere accompagnata da idonea documentazione che: argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da secretare; fornisca un "principio di prova" atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.
7. Nel caso di presentazione di tale dichiarazione, LepidaScpA consentirà l'accesso nei soli casi di cui all'art. 53 comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Art. 4 - Clausole sociali

1. In caso di aggiudicazione l'Aggiudicatario si obbliga a:
 - a. Garantire il diritto di precedenza ai lavoratori rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui al Regolamento CE del 12/12/2012 n. 2204 e provenienti dalle aree di crisi occupazionale relative al settore delle telecomunicazioni, in caso di necessità di procedere a nuove assunzioni e

- compatibilmente con le esigenze di natura produttiva e tecnica con le qualifiche e le professionalità necessarie;
- b. Utilizzare gli istituti del distacco del personale e del nolo in conformità alle finalità di legge e per oggettive esigenze produttive di cui non possa fare fronte con il proprio personale ed attrezzature;
 - c. Garantire il rispetto delle clausole volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato ai sensi dell'art. 50 del D.lgs.n.50/2016 e s.m.i..

Art. 5 - Fatturazione e Pagamento

1. Le fatture verranno liquidate, previa validazione da parte di LepidaScpA delle prestazioni fornite, a mezzo bonifico bancario a favore del conto corrente dedicato comunicato ai sensi della Legge. n. 136/2010 e s.m.i. e indicato in fattura, nel termine, di norma, di sessanta giorni data fattura, previa autorizzazione a fatturare che avverrà entro sette giorni dal completamento e verifica delle prestazioni oggetto del contratto.
2. In particolare per quanto riguarda gli appalti di lavori, ai sensi dell'art. 113 bis del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.
3. Resta fermo quanto previsto all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
4. Si precisa che LepidaScpA, in qualità di società in house providing della Regione Emilia-Romagna e dei suoi enti soci, a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 50/2017, a far data dal 01/07/2017 potrà ricevere ed accettare solo fatture in applicazione del regime dello Split Payment. Rientrano nel campo di applicazione tutti i soggetti attivi ad eccezione di coloro che effettuano prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte, quali i professionisti. Il debitore dell'imposta diviene pertanto l'acquirente. Viene escluso il caso di emissione di fatture in Reverse Charge in relazione al quale il debitore dell'imposta resta il fornitore. Vengono esclusi gli addebiti Fuori Campo IVA, esenti IVA, non soggetti ad IVA.
5. Si precisa altresì che per **la Fattura elettronica PA il CODICE univoco ufficio è UFP7Q7**. Inoltre le fatture dovranno contenere, pena la loro non accoglibilità, le seguenti informazioni che verranno riportate nella lettera di accettazione dell'offerta e/o nella comunicazione di accettazione; CIG; CUP qualora comunicato; numero di protocollo Lepida indicato nel documento contrattuale.

6. A partire da 1 gennaio 2019 ai sensi dell'art. 1, commi 916 e 917 L.205/2017, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, LepidaScpA non potrà procedere al pagamento di fatture elettroniche che non riportino i codici CIG e/o CUP.
7. Rientrano nel campo di applicazione tutti i soggetti attivi ivi inclusi i titolari di partita IVA e in regime forfettario a cui si richiede l'invio della sola fattura elettronica.

Art. 6 - Garanzia definitiva

1. Per i contratti di importo pari o superiore ad euro 40.000,00 (quarantamila/00) l'Aggiudicatario dovrà provvedere, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., pena la decadenza dell'affidamento, alla costituzione di una garanzia definitiva secondo quanto stabilito dall'art. 93 "Garanzie per la partecipazione alla procedura" del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. La garanzia dovrà contenere le previsioni di cui all'art 103 del D.lgs.n. 50/2016 e s.m.i. ed essere conforme ai modelli contenuti nel decreto 19 gennaio 2018 n.31 del Ministero dello Sviluppo Economico.
2. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, potrà essere ridotto ai sensi di quanto previsto dall'art. 93, c. 7 del D.lgs.n. 50/2016 e s.m.i.
3. La garanzia definitiva dovrà avere efficacia fino alla assunzione del carattere di definitività del certificato di collaudo o della verifica di conformità, nel caso di appalti di servizi o forniture. Qualora tra la data del collaudo/verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività degli stessi dovessero emergere delle non conformità, per cause riconducibili all'appaltatore, LepidaScpA potrà escutere la suddetta cauzione e richiedere all'appaltatore la corresponsione degli interessi legali applicati sulla rata di saldo per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità.
4. Si precisa inoltre che fermo restando quanto specificato ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 103, comma 7, del D.Lgs 50/2016, nel caso di **lavori di importo pari o superiore a 40.000 Euro**, l'esecutore è obbligato a costituire e consegnare a LepidaScpA almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione, per l'intero importo del contratto, che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza di cui sopra deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, il cui massimale è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ad un massimo di 5.000.000 euro.
5. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale

sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

6. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'articolo 35, il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorranò consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell'opera. L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, per i lavori di cui al presente comma una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

Art. 7 - Subappalto

1. Il subappalto è ammesso ed è disciplinato dall'art. 105 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.; il subappalto può non essere ammesso nelle procedure svolte in base all'art. 15 del codice trattandosi di contratti esclusi dall'applicazione dello stesso; nelle altre procedure il subappalto può non essere ammesso in base al settore economico o merceologico a cui l'appalto si riferisce, oppure se la natura stessa dell'appalto richiede che lo stesso non possa essere parcellizzato anche in base a valutazioni di natura organizzativa volte ad una più efficiente e veloce esecuzione delle prestazioni. Il subappalto è disciplinato nell'avviso pubblico per manifestazione d'interesse.
2. In particolare il subappalto non può superare la quota del 40 (quaranta) per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 105 del D.lgs.n. 50/2016 e s.m.i. per le opere di cui all'art. 89, comma 11 del citato decreto. Tale disposizione si applica sino alla data del 30 giugno 2021.
3. Sino alla data del 31 dicembre 2021 sono altresì sospese l'applicazione del comma 6 dell'art.105 del Codice dei Contratti relativo alla indicazione della terna dei subappaltatori nonché le verifiche in sede di gara di cui all'art. 80 riferita al subappaltatore, resta inoltre sospesa sino alla stessa data precedentemente indicata

l'applicazione del terzo periodo del comma 2 dell'art.174 riferito al subappalto nelle concessioni.

4. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.
5. Si precisa che i contratti stipulati dall'Aggiudicatario con soggetti terzi il cui oggetto della prestazioni assuma carattere di accessorietà o complementarietà rispetto all'oggetto del contratto di appalto, possono essere considerati sub-contratti e non subappalti qualora non soddisfino, congiuntamente, i due requisiti di valore (importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro) e di incidenza della manodopera e del personale (superiore al 50 per cento).
6. Il Contraente è tenuto a comunicare a LepidaScpA, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
7. Sono, altresì, comunicate a LepidaScpA eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell'art. 105 d.lgs.n. 50/2016 e s.m.i..
8. Il Partecipante nell'offerta presentata in risposta alla procedura di affidamento di LepidaScpA in cui sia ammesso il subappalto deve indicare i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo. In mancanza di tale richiesta il subappalto è vietato. Ai sensi dell'art.21 della L.13 settembre 1982 n. 646 e s.m.i. chiunque conceda di fatto in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte le prestazioni oggetto dell'appalto, in assenza di autorizzazione, è punito penalmente secondo quanto stabilito dalla norma citata.
9. Il Contraente deposita il contratto di subappalto presso LepidaScpA almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso LepidaScpA, il Contraente trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.lgs.n 50/2016 e s.m.i. in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.lgs.n. 50/2016 e s.m.i.
10. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

11. Il Contraente deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del d.lgs n. 50/2016.
12. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
13. Le condizioni sopra riportate si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto; si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata.
14. Per quanto non indicato nel presente paragrafo si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 tempo per tempo vigente.
15. La modulistica che dovrà essere prodotta ed inoltrata a LepidaScpA ai fini del rilascio dell'autorizzazione al subappalto è disponibile al seguente link [Documentazione per autorizzazione subappalto](#) In assenza della suddetta documentazione e della relativa autorizzazione il subappalto si intende non autorizzato.

Art. 8 - Penali

1. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente paragrafo non esonera l'Aggiudicatario dall'adempimento delle obbligazioni per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.
2. L'importo relativo alla penale sarà trattenuto, ove possibile, dal pagamento delle fatture ovvero mediante escussione della cauzione definitiva laddove presentata dal fornitore.
3. È inoltre fatto salvo il risarcimento del maggiore danno.
4. Le penali sono applicate fino alla concorrenza massima del 10% dell'importo complessivo del contratto. Al superamento di tale limite, LepidaScpA si riserva il diritto di risolvere il contratto come indicato nel paragrafo "Risoluzione del contratto".
5. In caso di contratto formalmente definito quale accordo quadro, le penali sono applicate fino alla concorrenza massima del 10% dell'importo complessivo dell'accordo quadro diviso per il numero dei soggetti contrattualizzati al momento dell'applicazione della penali. Al superamento di tale limite, LepidaScpA si riserva il diritto di risolvere l'Accordo nei confronti del singolo fornitore inadempiente.

Art. 9 - Risoluzione del contratto

1. Ferma restando la risoluzione del contratto per applicazione delle penali per importi superiori a quelli espressamente previsti nella specifica procedura di affidamento, LepidaScpA potrà avvalersi della facoltà di risoluzione di diritto del contratto e degli eventuali ordini generati dal medesimo, ai sensi dell'art 1456 c.c., salvo il risarcimento del danno, nei seguenti casi:

- a. violazione degli obblighi in materia di “Cessione del contratto e dei crediti”;
 - b. violazione degli obblighi di “Riservatezza”;
 - c. violazione degli obblighi di “Tracciabilità dei flussi finanziari”;
 - d. violazione degli obblighi di “Trasparenza”;
 - e. violazione degli “Obblighi di legge”;
 - f. violazione di quanto previsto nel Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/01 e nel Codice Etico di LepidaScpA <http://www.lepida.it/prevenzione-della-corruzione>;
 - g. superamento dei livelli di servizio da parte dell'Aggiudicatario che comporti l'applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore dell'offerta economica aggiudicata;
2. La risoluzione si verifica di diritto quando LepidaScpA dichiara al Contraente, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), che intende avvalersi della presente clausola risolutiva ai sensi dell'art.1456 c.c. In tali casi è esclusa qualunque responsabilità di LepidaScpA nei confronti del Contraente e LepidaScpA medesima avrà diritto a far completare le prestazioni oggetto del presente contratto a terzi, addebitandone il maggior costo all'Impresa, fatta salva la richiesta di risarcimento dei danni nei confronti della stessa.
3. Oltre ai casi sopra previsti, LepidaScpA potrà avvalersi della facoltà di risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art 1454 c.c. qualora nel corso di esecuzione dello stesso, il Contraente si renda colpevole di gravi negligenze e inadempienze rispetto gli obblighi assunti. 4. LepidaScpA provvederà inoltre alla risoluzione del contratto nei casi previsti dall'art. 108 “Risoluzione” del d.lgs n. 50/2016 e s.m.i.. In particolare si procederà alla risoluzione del contratto nelle ipotesi espressamente elencate al comma 2 del citato articolo:
- a. quando nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - b. nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Art. 10 - Cause di recesso

1. LepidaScpA si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto, a proprio insindacabile giudizio e senza che a fronte di tale recesso possa essere richiesto risarcimento od indennizzo alcuno, qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:
 - a. cessione/locazione, da parte dell'Impresa, dell'azienda o del ramo di azienda o cambiamento del ramo d'azienda interessato dalle prestazioni cui il Contraente è obbligato ai sensi del presente contratto modifica della tipologia e/o forma giuridica dell'Impresa;

- b. condanna, con sentenza passata in giudicato, di un legale rappresentante del Contraente per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari, nonché per delitti relativi alla gestione del Contraente che, per la loro natura e gravità, incidano sull'affidabilità e sulla moralità della stessa Impresa, o siano suscettibili di arrecare danni o compromettere anche indirettamente la sua immagine;
 - c. fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, e messa in liquidazione dell' Impresa;
 - d. sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
2. Il Contraente dovrà informare LepidaScpA, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), del verificarsi di una delle ipotesi di cui ai precedenti punti entro 15 (quindici) giorni dalla data dell' evento.
3. LepidaScpA, inoltre potrà esercitare la facoltà di recesso:
 - a. nei casi e nelle modalità previste dall'art. 109 "Recesso" del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite;
 - b. in caso di successiva disponibilità di convenzione quadro Consip/Intercenter con parametri migliorativi rispetto al contratto stipulato, ai sensi dell'art. 1 comma 13 del D.L. 95/2012, qualora l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26 comma 3 della L.n. 488/1999.
4. LepidaScpA potrà esercitare la facoltà di recesso, di cui ai punti precedenti, dandone comunicazione al Contraente a mezzo posta elettronica certificata (PEC), da inviarsi entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della PEC di cui al comma precedente o dalla data di conoscenza di fatto.
5. Il recesso avrà effetto dalla data del ricevimento da parte del Contraente della relativa comunicazione.

Art. 11 - Cessione del contratto e dei crediti

1. E' fatto divieto al Contraente di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione stessa, salvo quanto previsto dal d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
2. E' fatto altresì divieto al Contraente di cedere a terzi i crediti senza specifica autorizzazione da parte di LepidaScpA, secondo quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
3. In caso di inadempimento degli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, LepidaScpA ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Art. 12 - Riservatezza

1. Qualsiasi notizia, documento, informazione o know-how concernente in modo diretto od indiretto l'organizzazione o l'attività di LepidaScpA di cui dovesse venire a conoscenza il personale dell'Aggiudicatario per qualsiasi motivo, dovrà essere tenuto riservato dall'Aggiudicatario e non potrà essere comunicato a terzi, in tutto od in parte, senza esplicita autorizzazione di LepidaScpA stessa.
2. L'obbligo di cui sopra non concerne i dati che siano o divengono di pubblico dominio.
3. L'obbligo di riservatezza riguarda anche le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'Aggiudicatario sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali.
4. È in ogni caso esclusa la duplicazione, la riproduzione, l'asportazione di documentazione di LepidaScpA anche qualora contenesse notizie divenute già di pubblico dominio.
5. Detti obblighi sopravvivranno per un periodo di cinque anni dalla data di cessazione del presente contratto.
6. Qualora il Contraente non adempia agli obblighi del presente articolo, LepidaScpA si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. fatta salva la richiesta di risarcimento degli eventuali danni subiti.

Art. 13 - Tracciabilità flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. Il Contraente si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 successivamente modificato dal D.L. 187/10, pena la nullità assoluta del presente contratto.
2. Il Contraente si impegna a comunicare gli estremi del conto corrente dedicato così come previsto dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.
3. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1 dell'Art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (oggi ANAC) su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP).
4. Il Contraente si obbliga a comunicare a LepidaScpA le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.
5. Qualora le transazioni relative alle singole fatturazioni inerenti al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche, della società Poste Italiane SpA ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il presente contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.i.

6. Il Contraente si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
7. Il Contraente si obbliga con riferimento ai contratti sottoscritti con subappaltatore o subcontraenti a trasmettere a LepidaScpA, oltre alle informazioni di cui all'Art.105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., anche una apposita dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge 136/10 e s.m.i.
8. Il Contraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'Art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ne dà immediatamente comunicazione a LepidaScpA e alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Bologna.
9. Il Contraente si obbliga e garantisce che, nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, è inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione a LepidaScpA e alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Bologna.
10. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.

Art. 14 - Trasparenza

1. Il Contraente dichiara espressamente ed irrevocabilmente:
 - a. che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
 - b. di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
 - c. di obbligarsi a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Il Contraente dichiara inoltre che nessuna persona esplicante attività a favore della stessa, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria di consulenza o di qualsivoglia altra natura, nonchè avente interesse nell'attività del Contraente, è dipendente di LepidaScpA, anche in posizione di aspettativa o ricopre incarichi di direzione politica o amministrativa nell'organizzazione di LepidaScpA.

3. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Contraente non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del contratto, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Contraente, che è conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 15 - Obblighi di Legge

15.1 Trattamento dati personali

1. I dati personali conferiti nell'ambito della procedura di affidamento di beni, servizi o lavori sono trattati da raccolti da LepidaScpA in conformità alla informativa allegata.

15.2 Osservanza normativa appalti in manodopera

1. Il Contraente si assume, in via piena ed esclusiva, qualsiasi responsabilità derivante dall'inosservanza delle norme contenute nel D.lgs. N. 276/03 e dall'accertamento da parte delle Autorità competenti e/o della Magistratura di ipotesi che implicino la costituzione del rapporto di lavoro, tenendo indenne LepidaScpA da qualsiasi responsabilità o danno diretto o indiretto eventualmente conseguente alla contestazione di tali violazioni.

15.3 Contratti Collettivi e contributi previdenziali e assicurativi

1. Il Contraente assicura il rispetto di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, imposti dalle disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico gli oneri relativi.
2. Il Contraente si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, che sono impiegati nelle prestazioni oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del presente contratto, alla categoria e nelle località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.
3. Il Contraente si obbliga, inoltre, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza a fino alla sostituzione.
4. Il Contraente, dichiara di essere in regola con le disposizioni di legge in materia assicurativa, previdenziale, contributiva a antinfortunistica, assumendosi per questo piena e completa responsabilità sia civili che penale.
5. LepidaScpA si riserva la facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, all'Impresa- anche a mezzo PEC la documentazione idonea a comprovare l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi.

6. I documenti richiesti dovranno pervenire a LepidaScpA entro 15 giorni dalla richiesta, a pena di risoluzione del presente contratto e richiesta di risarcimento dei relativi danni.
7. LepidaScpA in caso di violazione degli obblighi di cui sopra si riserva il diritto di operare una ritenuta fino al 10% dell'importo del contratto.
8. Tale ritenuta sarà rimborsata quando le Autorità competenti avranno dichiarato che Il Contraente si sia posta in regola ed in tal caso, la stessa non potrà vantare diritto alcuno per il ritardato pagamento.

15.4 Tutela Ambientale

1. Il Contraente si impegna, nell'ambito delle attività relative alle prestazioni contrattuali in oggetto, ad osservare le disposizioni della normativa vigente in campo ambientale, con particolare riferimento al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e, ove applicabile, al Regolamento gestione rifiuti, adottato da LepidaScpA e pubblicato al seguente link <http://hu4vof5o.chaos.cc/>

15.5 Norme sicurezza 81/2008 e s.m.i.

1. Durante l'esecuzione delle attività oggetto di affidamento, il Contraente deve assicurare che il personale incaricato adotti le misure di sicurezza previste. Le parti si impegnano, pertanto, alla piena osservanza del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, per cui, durante l'esecuzione delle prestazioni in oggetto, dovranno adottare idonee misure preventive atte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

15.6 Documentazione Antimafia

1. Il contratto di appalto è stipulato nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs.n. 159/2011. La documentazione antimafia sarà acquisita attraverso la consultazione dell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa istituiti ai sensi della legge 190/2012 (c.d. white list provinciali) o mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia (BDNA).
2. A tal fine si precisa che qualora il Partecipante alla singola procedura non sia iscritto nelle cd. White list provinciali, verrà richiesto di inviare a LepidaScpA la modulistica prevista della legge. In particolare dovranno essere inviati:
 - a. Per gli affidamenti di servizi e forniture e lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 fino alla soglia comunitaria (art. 35, c. 1 D.lgs. N. 50/2016) dichiarazione sostitutiva iscrizione C.C.I.A.A (secondo il modello presente sul sito internet della competente prefettura);
 - b. Esclusivamente per gli affidamenti di servizi e forniture e lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria (art. 35, c. 1 D.lgs. N. 50/2016) dichiarazione sostitutiva di certificazione dei familiari conviventi resa da tutti i soggetti previsti ai sensi dell'articolo 85 del Codice antimafia.

3. Il Contraente dovrà tempestivamente comunicare a LepidaScpA le variazioni intervenute nel proprio assetto societario, presentando a LepidaScpA la relativa documentazione per il conseguente aggiornamento dei dati.
4. Nel caso in cui successivamente alla stipula e nel corso della vigenza contrattuale, dovessero emergere cause ostative previste dalla normativa in vigore, il contratto si intenderà risolto ipso iure con comunicazione di LepidaScpA all'Aggiudicatario a mezzo posta elettronica certificata (PEC) e salva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni.

15.7 Obblighi di pubblicazione a carico del Fornitore

1. In caso di affidamenti di importo pari o superiore ad € 10.000,00, il Fornitore, ai sensi dell'art. 1 co.125 della legge 4 agosto 2017 n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza" è tenuto a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato. L'inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme a LepidaScpA

Art. 16 - Danni e responsabilità civile

1. Il Contraente è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del contratto. Il Contraente è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse nonché dai propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi a LepidaScpA, al loro personale, consulenti, nonché ai loro beni mobili ed immobili, anche condotti in locazione, nonché a terzi.

Art. 17 - Obblighi di LepidaScpA in materia di anticorruzione e trasparenza ai sensi della L.n. 190/2012 e D.lgs.n. 33/2013 e s.m.i.

1. LepidaScpA è soggetta alle disposizioni di cui alla L. n. 190/2012 e D. Lgs. n. 33/2013 che ai fini della prevenzione della corruzione e trasparenza impongono una serie di obblighi di pubblicazione di informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture.
2. In particolare l'art. 1, comma 32 della L.n. 190/2012 impone alla stazione appaltante l'obbligo di pubblicare tempestivamente l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale

standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Le informazioni sopra riportate saranno pubblicate sul sito internet di LepidaScpA nella sezione "Società trasparente" tempestivamente e annualmente in <http://www.lepida.net>.

Art. 18 - Designazione quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016

1. Nell'eventualità che il Fornitore, in esecuzione del contratto, effettui trattamenti di dati personali di cui LepidaScpA sia Titolare o Responsabile, il Fornitore è designato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento U.E. n. 679/2016.
2. Gli oneri e le responsabilità conseguenti a tale designazione sono disciplinati in uno specifico accordo parte integrante del contratto.
3. Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui al suddetto accordo, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

Art. 19 - D.lgs. 231/2001 e Codice etico

1. Il Contraente si impegna al rispetto del D. lgs. N. 231/01 e di aderire, per sé e, ai sensi dell'art. 1381 c.c., per i propri consulenti, collaboratori, dipendenti ed eventuali subappaltatori, ai principi etico- comportamentali che LepidaScpA ha enunciato nel proprio Codice Etico, pubblicato sul sito internet di LepidaScpA <https://www.lepida.net/societa-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-corruzione>

Art. 20 - Controversie

1. Per tutte le controversie circa la validità, interpretazione, esecuzione ed adempimento del contratto sottoscritto tra l'Aggiudicatario e LepidaScpA, la competenza appartiene in via esclusiva al Tribunale di Bologna, nel rispetto delle norme inderogabili in materia di giurisdizione e competenza.

Art. 21 - Clausola Finale

1. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento si fa riferimento ai documenti indicati al paragrafo 1, lett. f) "Appalto", nonché a tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.

2. Eventuali condizioni derogatorie o differenti rispetto a quelle indicate nelle presenti Condizioni generali di contratto, previste nella specifica procedura di affidamento saranno da ritenersi prevalenti.
3. Le clausole del presente documento sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente alla data di pubblicazione sul sito internet di LepidaScpA.

Allegato A - INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016

1. **Premessa** Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, LepidaScpA, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.
2. **Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento** Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è LepidaScpA, con sede in Via della Liberazione n. 15, in Bologna (40128). Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 10, a LepidaScpA, Area Affari Legali, Societari, Bandi & Appalti, via e-mail acquisti@lepida.it
3. **Il Responsabile della protezione dei dati personali Il Responsabile della protezione dei dati** designato da LepidaScpA ai sensi dell'art. 37 del GDPR è contattabile all'indirizzo dpo@lepida.it.
4. **Responsabili del trattamento** LepidaScpA può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui LepidaScpA ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. Vengono formalizzate da parte di LepidaScpA istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Tali soggetti vengono sottoposti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.
5. **Soggetti autorizzati al trattamento** I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale "autorizzato" al trattamento ex artt. 29 e 4.10 del citato Regolamento europeo, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.
6. **Finalità e base giuridica del trattamento** Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato da LepidaScpA al fine di dare corso alla procedura di affidamento di beni, servizi o lavori. La base giuridica dei trattamenti è, quindi, costituita dall'art. 6 comma 1

- lett. c) per i trattamenti relativi all'esecuzione degli obblighi disposti dalla normativa in materia di appalti e dall'art. 6 comma 1 lett. b) a seguito dell'eventuale aggiudicazione.
7. **Destinatari dei dati personali** I suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione, fatta eccezione per la:
 - a. comunicazione ai soggetti che effettuano istanza di accesso ai sensi della L. 241/1990;
 - b. comunicazione ai soggetti che effettuano istanza di accesso civico, previa valutazione dei limiti cui è sottoposta tale comunicazione ai sensi dell'art. 5 bis del D.lgs. 33/2013;
 - c. pubblicazione ai sensi della normativa in materia di trasparenza in caso di aggiudicazione.
 8. **Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE** I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.
 9. **Periodo di conservazione** I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
 10. **I suoi diritti** Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto, ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento europeo:
 - a. di accesso ai dati personali;
 - b. di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
 - c. di opporsi al trattamento;
 - d. di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
 11. **Conferimento dei dati** Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l'esclusione dalla procedura di affidamento beni, servizi o lavori.

Il Direttore Generale Gianluca Mazzini

(f.to digitalmente)